n. 2290/2023 r.g.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

Prima Sezione Civile

composta da:

dott.ssa Gabriella Zanon — Presidente

dott. Alessandro Rizzieri — Consigliere rel.

dott. Luca Marani — Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione da

P (c.f.), difeso dagli avv.ti , domiciliato in Venezia Mestre presso lo studio dei difensori

(attore)

nei confronti di

D **s.r.l.** con sede in (c.f.), in persona dell'amministratore unico , difesa dagli avv.ti Giuseppe Lupi e Paolo Dal Soglio, domiciliata a Vicenza presso lo studio dei difensori

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2f1e646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

(convenuta)

sulle seguenti conclusioni:

per l'attore:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia, contrariis reiectis:

nel merito, in via principale

dichiarare la nullità del lodo/pronunciare l'annullamento del lodo, per i motivi esposti in narrativa;

per l'effetto, in riforma del lodo impugnato e dichiarato nullo, accertare e dichiarare che la delibera dell'assemblea dei soci di D approvata in data 20.5.2022 è stata assunta in assenza di giusta causa;

per l'ulteriore effetto, dichiarare tenuta e condannare D a risarcire tutti i danni subiti da S in conseguenza della revoca senza giusta causa approvata con la delibera dell'assemblea dei soci del 20.5.2022, da – ove ritenuto necessario – a mezzo consulenza tecnica d'ufficio, nei termini indicati al par. 7, secondo le conclusioni che seguono;

rigettare tutte le domande proposte ed eccezioni sollevate dalla convenuta nel corso del procedimento arbitrale e oggetto di riproposizione in sede di impugnazione;

rigettare l'eventuale impugnazione incidentale che fosse proposta dalla convenuta;

in via istruttoria

si chiede vengano ammesse le istanze istruttorie formulate nelle memorie nelle depositate in data 19.9.2022, 9.11.2022, e 10.1.2023 nell'ambito del procedimento arbitrale, come di seguito riportate;

si chiede venga ammessa consulenza tecnica d'ufficio per la quantificazione dei danni subiti da S in conseguenza della

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

revoca senza giusta causa deliberata dall'assemblea dei soci di D in data 20.5.2022, alla luce degli Accordi Parasociali conclusi tra i soci e segnatamente dell'Accordo 2018 e del Patto 2019, con riferimento alla nomina di S stesso quale Presidente del Consiglio di Amministrazione ed amministratore delegato di D. ed al riconoscimento al medesimo di un compenso minimo fisso e di un compenso variabile per tutta la durata dell'Accordo 2018 fissata dall'art. 3 dello stesso: cfr., in particolare, artt. 4 e 8 dell'Accordo 2018; art. 3.1.1. lett. iii e art. 3.2.2. del Patto 2019, nonché delle delibere degli organi sociali citate in narrativa (cfr. in particolare, par. 7);

si chiede vengano ammessi i seguenti capitoli di prova orale:

[OMISSIS]

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 33370035b96e50746f57fa0dba2348f9a

; in ogni caso dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla rifusione integrale in favore dell'attore delle spese e dei compensi di

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dta2348f9a

lite del presente giudizio nonché, in riforma del lodo, delle spese e dei compensi di lite relativi al procedimento arbitrale, oltre IVA e CPA.

per la convenuta:

dichiararsi inammissibile o comunque rigettarsi, perché infondata in fatto e in diritto, ogni domanda avversaria;

in denegata ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria di controparte, ridursi la condanna all'importo di giustizia, non superiore alle sei mensilità dell'emolumento attribuito per la carica di amministratore con delibera assembleare del 12.10.2021;

vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimb. forf. spese generali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

S promuoveva giudizio arbitrale nei confronti di D s.r.l. (società di cui l'attore era socio con quota del 4% del capitale sociale), chiedendo che, previo accertamento che il 20 maggio 2022 era stato revocato senza una giusta causa dalla carica di consigliere di amministrazione e di presidente del consiglio di amministrazione, la società fosse condannata al risarcimento del danno da lui sofferto.

L'attore deduceva l'esistenza di accordi parasociali, che gli assicuravano il ruolo gestorio della società, e sosteneva che, con il voto favorevole di c s.p.a., titolare della quota del 61% del capitale sociale, era stato revocato dalla carica di amministratore per inadempimenti che non aveva commesso. L'attore narrava, inoltre, che c s.p.a. aveva promosso un giudizio civile davanti alla sezione impresa del Tribunale di Venezia per ottenere la risoluzione degli accordi parasociali e che egli, in proprio e quale legale rappresentante di S s.r.l. (socia di D s.r.l. con quota del 35% del capitale), aveva proposto domanda riconvenzionale, poiché inadempiente era stata c s.p.a.

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

Resisteva D s.r.l., chiedendo il rigetto della domanda.

La convenuta eccepiva il difetto di legittimazione ad agire dell'attore, il quale, essendo stato nominato amministratore a tempo indeterminato, ossia sino a revoca, una volta revocato, non poteva pretendere di essere risarcito. La convenuta eccepiva altresì l'inopponibilità ad essa dei patti parasociali e sosteneva che la revoca dell'amministratore era stata compiuta per giusta causa, avendo l'attore posto in essere condotte pregiudizievoli per D s.r.l.

Il collegio arbitrale, costituitosi in Venezia, assunte prove testimoniali, con lodo del 18 settembre 2023 dichiarava che la deliberazione di revoca di S dalla carica di amministratore era stata assunta per giusta causa e rigettava la domanda risarcitoria dell'attore, regolando le spese processuali e compensandole parzialmente.

Gli arbitri ritenevano che il patto parasociale, concluso dai soci, non fosse opponibile alla società, producendo effetti meramente obbligatori tra i soci che l'avevano sottoscritto, sicché del suo contenuto non potesse tenersi conto per stabilire se vi era stata una giusta causa di revoca di S dalla funzione di amministratore. Quindi gli arbitri, respinta l'eccezione di difetto di legittimazione ad agire di S , giudicavano sussistente una giusta causa di revoca, poiché era emerso che l'attore avesse tentato di convincere B s.p.a. a cessare le forniture di a D s.r.l., con l'intenzione di convogliare il commercio del materiale su una nuova società, che sarebbe stata da lui costituita una volta che fosse uscito da D s.r.l. L'amministratore aveva così tradito la fiducia della società "programmando atti concorrenziali per quando avesse cessato di essere socio, di lì a breve".

Gli arbitri escludevano invece che l'assunzione alle dipendenze di D s.r.l., quale addetto alle vendite, di tale T , legato alla concorrente P s.p.a. (T era agente responsabile del Centro

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646effcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

Nord Italia e *sales manager* di P s.p.a. e coniuge di , presidente del c.d.a. di detta società), costituisse giusta causa di revoca di S , sebbene non si fosse consultato con il c.d.a. Non vi era, infatti, prova che S fosse a conoscenza dei legami di T con P s.p.a. e che avesse inteso agire in violazione del dovere di fedeltà verso D s.r.l.; T era peraltro rimasto alle dipendenze della società "seppure con un ambito ridotto rispetto a quello affidatogli da S ". Gli arbitri escludevano inoltre che l'opposizione di S all'introduzione di un sistema remunerativo premiale, già comunicato ai funzionari commerciali, rappresentasse una giusta causa di revoca.

Con atto di citazione notificato il 19 dicembre 2023, S impugnava il lodo per nullità ai sensi dell'art. 829 n. 9 e n. 11 c.p.c., nonché per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia (art. 829, 3° co., c.p.c.).

L'impugnante affermava che non corrispondesse al vero che egli aveva tentato di sviare il fornitore B : l'istruttoria condotta dal collegio arbitrale non aveva provato la condotta che gli era stata ascritta.

Vi era stata violazione del principio del contraddittorio "*atteso che la non attendibilità del teste è stata affermata: (i) sulla base di documentazione dimessa da D in allegato alla comparsa conclusionale (doc. 54 avv. – cfr. p. 36 del lodo – doc. 64 qui dimesso), senza articolazione sul punto del contraddittorio"; (ii) sulla base di documentazione – sempre il doc. 54 avversario – successiva alla deposizione del predetto teste; (iii) senza considerare elementi di carattere oggettivo, quali la precisazione e completezza delle dichiarazioni rese dal teste e l'assenza di qualsivoglia contraddizione nella versione dei fatti dallo stesso riferiti, elementi che, secondo*

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

l'orientamento della Suprema Corte devono guidare il Giudice nella valutazione dell'attendibilità del teste".

Era poi "*integrato il vizio di disposizioni contraddittorie*", poiché gli arbitri, dopo avere affermato che la società fosse gravata dell'onere della prova della veridicità delle contestazioni mosse all'amministratore e che queste dovessero essere di "assoluta gravità", aveva ravvisato la sussistenza della giusta causa di revoca nonostante tre delle quattro motivazioni fossero non provate e la quarta fosse "*ritenuta erroneamente provata, pur a fronte dell'oggettiva esistenza di deposizioni testimoniali di contenuto radicalmente divergente*".

Gli arbitri erano incorsi in violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, affermando che il patto parasociale, più stringente nel definire la giusta causa di revoca di quanto non fosse il tradizionale orientamento giurisprudenziale, non era opponibile alla società e comunque ravvisando la sussistenza di una giusta causa "*nonostante l'inconsistenza e mancata dimostrazione delle contestazioni poste da D a sostegno della delibera, atteso che, ad un attento esame delle risultanze istruttorie, anche l'unica censura ritenuta dimostrata nel lodo – id est, il tentativo di sviamento di B – deve reputarsi, in realtà, inconsistente, non veritiera e, comunque, non provata*".

S chiedeva che "*in riforma del lodo impugnato e dichiarato nullo*" fosse accertato che la delibera del 20 maggio 2022 era stata assunta in assenza di giusta causa, con condanna della società al risarcimento del danno da liquidarsi in Euro 2.062.301 o comunque da quantificarsi per mezzo di consulenza tecnica. L'attore chiedeva, inoltre, che fossero ammesse prove testimoniali e disposta c.t.u. per la quantificazione del danno da lui sofferto.

Si costituiva in giudizio D s.r.l., chiedendo che l'impugnazione fosse dichiarata inammissibile o comunque rigettata.

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

D s.r.l. sosteneva che, poiché la clausola compromissoria era contenuta nello statuto approvato il 29 dicembre 2011, trovava applicazione l'art. 829 c.p.c. nella formulazione successiva al d.lgs. n. 40/2006 e il lodo non poteva essere impugnato per violazione di regole di diritto relative al merito della controversia. Erano inammissibili le censure attinenti alla valutazione delle prove e non vi era stata violazione del principio del contraddittorio, riaperto dal collegio proprio a seguito della produzione del documento n. 54, formatosi dopo la precisazione delle conclusioni. Non vi era contraddittorietà nel lodo impugnato e i patti parasociali rimanevano estranei alla lite: era peraltro intervenuta la sentenza 22 febbraio 2024 n. 563, con cui il Tribunale di Venezia aveva risolto, per inadempimento di S , il patto parasociale del 15 ottobre 2019, sul quale l'attore fondava la pretesa risarcitoria. La convenuta ribadiva che, poiché S era stato nominato amministratore fino a revoca, quand'anche la revoca fosse stata deliberata in assenza di giusta causa, non gli sarebbe spettato un risarcimento.

Le parti precisavano le conclusioni e scambiavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini concessi ai sensi dell'art. 352 c.p.c. con ordinanza del 19 aprile 2024.

La causa era rimessa in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025, sostituita da trattazione scritta.

Ciò premesso, la Corte di Appello ritiene che l'impugnazione non sia fondata e non possa trovare accoglimento.

1. Occorre preliminarmente ricordare che il giudizio d'impugnazione del lodo arbitrale (art. 827 c.p.c.) non è un giudizio di appello. L'impugnante può richiedere la dichiarazione di nullità del lodo, ma non la riforma della decisione degli arbitri. Solo a seguito dell'accertamento della nullità, per una delle cause tassativamente indicate dalla legge (art. 829 c.p.c.), si apre

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fe646cfcdc3468 5e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50146f57fa0dba2348f9a

la fase rescissoria con possibilità per il giudice di conoscere il merito della vicenda.

Inoltre, il giudizio di nullità è a critica vincolata e proponibile nei soli limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c. Vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, coerente con la sua natura rescindente e con la necessità di consentire al giudice e alla controparte di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma (cfr. Cass. civ., ord., 30 novembre 2020, n. 27321).

2. Il motivo d'impugnazione, con cui si afferma che il lodo sia nullo ai sensi del 3° co. dell'art. 829 c.p.c., è infondato.

2.1. Il lodo è impugnabile per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia, e ciò ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (e non in forza dell'art. 838 *quater* c.p.c., il quale trova applicazione ai procedimenti arbitrali instaurati a decorrere dal 28 febbraio 2023: in tale data il giudizio arbitrale oggetto di causa era già pendente).

È vero che S non ha chiesto l'annullamento della delibera di revoca dalla carica di amministratore, ma solo la condanna della società al risarcimento del danno. Sennonché, tale pretesa si fonda sull'invalidità della delibera di revoca, che sarebbe stata adottata in assenza di una giusta causa, con la conseguenza che il giudizio arbitrale ha avuto comunque ad oggetto la cognizione della validità della delibera.

2.2. L'invocata fattispecie di nullità presuppone la violazione di norme, cioè l'errata applicazione del diritto ai fatti di causa.

L'attore afferma che da "*un attento esame delle risultanze istruttorie*" la contestazione, posta a base della delibera di revoca, consistente nel "*tentativo di sviamento di B* ', è "*inconsistente, non veritiera e, comunque, non provata*".

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0cba2348f9a

Gli asseriti errori, per come prospettati, attengono esclusivamente all'apprezzamento delle prove e non comportano violazione di norme di diritto.

La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato dagli arbitri (cfr. Cass. civ. 12 novembre 2018, n. 28997), mentre nella specie l'impugnante si limita ad affermare che la decisione degli arbitri è errata.

L'attore lamenta, pertanto, la valutazione, compiuta dagli arbitri, dei fatti di causa, e non la violazione di norme di diritto applicate nell'apprezzamento dei fatti stessi.

In sintesi, attraverso il richiamo all'art. 829, 3° co., c.p.c., l'attore chiede, inammissibilmente, una nuova valutazione del merito della causa.

2.3. Quanto all'inopponibilità dei patti sociali alla società, il collegio arbitrale ha evidenziato che sia la dottrina, citata nella motivazione del lodo, sia la giurisprudenza escludono che il patto concluso dai soci vincoli la società.

Sul punto non s'individua alcun errore di diritto.

Poiché i patti parasociali hanno natura contrattuale, essi, ai sensi dell'art. 1372 c.c., producono effetti solo tra gli stipulanti, mentre per produrre effetti nei confronti di terzi (tanto più quando tali effetti sono limitativi dell'esercizio di facoltà o diritti) occorre un'espressa previsione di legge. Dunque, affinché il patto vincoli la società è necessario che abbia partecipato alla sua conclusione, il che non è avvenuto nel caso di specie.

La regola suddetta è stata più volte ripetuta dalla Suprema Corte (oltre alle sentenze indicate nella motivazione del lodo, ossia Cass. civ. 11 agosto 2023, n. 24556, Cass. civ. 23 novembre 2021 n. 3602, Cass. civ. 1° giugno 2017, n. 13877 e Cass. civ. 22 giugno 2016, n. 12956, si vedano anche *Cass. civ. 5 marzo 2008, n. 5963, Cass. civ. 18 luglio 2007,*

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fb646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 333703b596e50746f57fa0dba2348f9a

n.15963, Cass. civ. 21 novembre 2001, n.14629 e Cass. civ. 23 novembre 2001, n.14865), e ad essa gli arbitri si sono attenuti.

L'attore discorre di "efficacia corporativa dei patti parasociali nelle s.r.l.", quando siano firmati da tutti i soci, adombrando l'idea che il patto "comporti una modifica/deroga dello statuto, purché si tratti di modifica/revoca occasionale e temporanea" (così a pag. 16 dell'atto di citazione).

Il patto parasociale non può tuttavia essere confuso con lo statuto, che richiede requisiti di forma (atto pubblico) e di pubblicità (deposito presso il registro delle imprese) non soddisfatti dagli accordi tra i soci cui fa riferimento l'attore. Il patto concluso per scrittura privata il 15 ottobre 2019, che peraltro la convenuta ricorda essere stato risolto per inadempimento di S con sentenza n. 563/2024 del Tribunale di Venezia, programmava un'operazione di cessione di quote da S e S s.r.l. a c s.p.a. e concordava una gestione unitaria della società per il tempo occorrente alla conclusione dell'operazione. I soci assumevano reciproci obblighi, anche concernenti le manifestazioni di voto relative alle nomine dei componenti del c.d.a., ma non esprimevano la volontà di modificare, neppure temporalmente, lo statuto della società.

3. Con altro motivo d'impugnazione, S sostiene che il lodo è contraddittorio e chiede che sia dichiarato nullo ai sensi dell'art. 829, 1° co., n. 11, c.p.c.

Il motivo è infondato.

In primo luogo, si evidenzia che l'invocata fattispecie di nullità presuppone la contraddittorietà tra le disposizioni del lodo, ossia tra le statuizioni decisorie o quantomeno tra la motivazione e il dispositivo (più precisamente, si è detto che "*la contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il*

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0cba2348f9a

dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale": Cass. civ. 5 febbraio 2021, n. 2747).

La doglianza dell'attore circa l'apprezzamento delle prove testimoniali e la valutazione di gravità della condotta dell'amministratore, lungi dall'implicare contraddittorietà tra le statuizioni del lodo, mira a un inammissibile nuovo esame del merito della vicenda.

Per mera completezza di esposizione, si osserva che non vi è contraddittorietà neppure nella motivazione della decisione.

Il collegio arbitrale, dopo avere affermato che la causa che può giustificare la revoca dalla carica dev'essere integrata da un fatto grave, che faccia venire meno il rapporto di fiducia tra l'amministratore e la società, ha ritenuto che tale fosse il tentativo, posto in essere da S , di "sviamento" del fornitore principale di (B s.p.a.).

Il Collegio arbitrale ha così motivato: "*A diverse conclusioni rispetto alle prime tre motivazioni della revoca deve giungersi con riguardo al tentato sviamento del principale fornitore di di D per il periodo successivo all'uscita di S dalla compagine sociale. Si legge nella delibera di revoca che «[c]on riguardo al tentativo di sviare il business del , il riscontro si è avuto ad aprile 2022 da una fonte affidabilissima che ha riferito di aver respinto l'offerta di S . Se il tentativo avesse avuto successo, D si sarebbe trovata priva del principale fornitore strategico di che, guarda caso, S non ha mai voluto presentare al*

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

responsabile commerciale, custodendo gelosamente i rapporti quasi fossero esclusivamente personali» (doc. 7 S).

In sede di arbitrato D ha affermato che il tentativo sarebbe stato posto in essere per sottrarre a D la B , unico fornitore di di D , che garantirebbe circa il 50% del margine operativo della società.

In particolare, D ha dedotto che, in un incontro tenutosi a il 17 marzo 2022, S avrebbe incontrato il signor , fondatore e legale rappresentante di T s.r.l., società che commercializza e che è anche (la T) agente di commercio e distributore di D . A questo incontro avrebbero partecipato anche , responsabile commerciale del di B e , funzionario commerciale di D . In questo incontro S avrebbe sondato la disponibilità di a organizzare una nuova iniziativa imprenditoriale insieme a S una volta che questo fosse uscito da D , al fine di sottrarre a D l'intero giro d'affari garantito dalla distribuzione del di B , descrivendo dettagliatamente la propria strategia. riferì di questo incontro (e di questa proposta) a M , dipendente D , il 22 aprile 2022, chiarendo di aver rifiutato l'offerta.

L'istruttoria orale ha sostanzialmente confermato le allegazioni di D . Occorre premettere che, dalla documentazione dimessa in causa, senza quindi necessità di dare ingresso ad altre prove, è apparso chiaro come effettivamente S avesse un rapporto stretto, anche di natura personale, con i referenti B. , e (doc. 25-41 convenuta), ad onta del fatto che la gestione del rapporto fosse stata affidata a a livello operativo.

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646effcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

I testi hanno confermato il tentativo di sviamento: così le testimonianze di (sentito all'udienza del 27 marzo 2023) e (udienza 17 aprile 2023) nonché di M indirettamente, avendo egli confermato che gli disse di aver ricevuto la proposta. La circostanza è stata, invece, negata da (sentiti anch'essi all'udienza del 27 marzo 2023).

La testimonianza di è in parte inficiata dalla circostanza, emersa nel corso dell'istruttoria, per cui egli si è assentato ripetutamente. In risposta a una richiesta di chiarimenti del Collegio, egli ha però affermato, a corroborare la tesi della D , che quella riunione aveva per S proprio lo scopo, oltre che di parlare di forniture, anche di formulare la proposta: «Il motivo per cui ci trovavamo alla T era di andare a proporre la nuova società futura. C'era una parte commerciale sui nuovi codici ma il motivo per cui ero presente era perché seguivo quel codice e perché ero a conoscenza del fatto che ci sarebbe stata la proposta di una nuova società e il signor S voleva capire se io potessi essere del gioco per il futuro e quindi mi ha chiesto se volevo partecipare alla riunione».

Il teste ha confermato la formulazione della proposta: esaminato sul capitolo 25 della memoria S del 9 novembre 2022 e poi rispondendo a una domanda di chiarimento del Collegio rispose: «No, io sapevo che v'erano problematiche tra di loro e mi venne chiesto se potevo dare una mano in caso di scioglimento del rapporto tra la B e la D ». Poi, sentito sul capitolo e) della memoria D del 10 ottobre 2022: «no, io non ho risposto; ho detto che avrei fatto sapere ma non c'è stato modo né da parte mia né da parte loro, cioè di S , di avere una risposta perché non mi hanno più richiamato; io ho richiamato S ma non ha risposto, la proposta però c'è stata. Non essendosi

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fb646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

chiusa, è come se fosse una chiacchiera tra amici». La proposta, dunque, c'era stata; e solo il fatto che non vi abbia dato seguito ha lasciato la proposta a questo stato.

appare un teste attendibile sia per la posizione ricoperta (destinatario della ipotetica proposta), sia per la mancanza di legami con le parti in causa e dunque per l'assenza di interessi; onde, la circostanza sulla effettiva proposta dello sviamento fatta da S deve ritenersi provata. Peraltro, anche la testimonianza di M ha contribuito a corroborare la veridicità dei fatti allegati da D .

Le opposte dichiarazioni rese dal teste , che ha negato fosse stata formulata la proposta descritta nei capitoli di prova, non sono in grado di smentire le allegazioni di D . Il teste presenta profili di dubbia attendibilità: egli, come è risultato sulla base dei documenti prodotti dalle parti, era infatti legato a D (nella gestione S) da un accordo, cui partecipava anche la moglie ( ), in base al quale i premi provenienti da B e spettanti a D venivano "girati" alla moglie di sulla base di un contratto che parrebbe di natura simulata (v. doc. 53). Senza entrare nel dettaglio, è un dato di fatto che appare legato a S da un rapporto particolarmente stretto e, soprattutto, che avrebbe avuto di che guadagnare qualora il rapporto di B fosse continuato non con la D della nuova proprietà, ma con una società (in cui ci fosse S) che potesse replicare l'accordo già sperimentato. Si precisa che le circostanze relative al rapporto tra e la D (ivi incluso l'accordo con la moglie) sono state ammissibilmente introdotte in quanto riguardanti l'attendibilità del teste.

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0cba2348f9a

In conclusione, è provato che S , agendo in violazione del proprio dovere di fedeltà e di correttezza verso la società da lui amministrata, tentò di sottrarre a D quando ancora ricopriva la carica di amministratore, il giro di affari della distribuzione del di B , fornitore unico di D , per il periodo successivo alla sua uscita come socio; sotto questo profilo egli è stato revocato per giusta causa, considerato che egli era, al tempo, ancora amministratore della società e ne tradì la fiducia programmando atti concorrenziali per quando avesse cessato di essere socio, di lì a breve.".

In tale motivazione, che si basa sull'esame del materiale probatorio acquisito al procedimento, non vi è alcunché di contraddittorio e solo accedendo alla fase rescissoria, ossia dopo l'annullamento del lodo per uno dei vizi tipici contemplati dall'art. 829 c.p.c., sarebbe possibile una nuova valutazione delle testimonianze assunte e dell'attendibilità dei testimoni.

4. Non può essere accolto neppure il motivo d'impugnazione con cui l'attore afferma che vi sia stata violazione del principio del contraddittorio, poiché il Collegio arbitrale avrebbe utilizzato, per valutare l'attendibilità del testimone , il doc. n. 54 prodotto in causa dalla società convenuta successivamente alla deposizione dello stesso testimone.

Il doc. n. 54 (lettera del 29 maggio 2023 degli avvocati di B s.p.a., i quali riferivano che la società aveva licenziato , perché d'intesa con S aveva gestito il rapporto di agenzia che legava , moglie di , alla stessa), pure richiamato dagli arbitri, non è stato l'elemento determinante del giudizio d'inattendibilità del testimone . Infatti, si legge, nella motivazione del lodo, che "senza entrare nel dettaglio", ossia nel merito della comunicazione di B ; "è un dato di fatto che appare legato a

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

S da un rapporto particolarmente stretto e, soprattutto, che avrebbe avuto di che guadagnare qualora il rapporto di B fosse continuato non con la D ...".

Si rileva, in ogni caso, che, dopo la produzione del documento, il Collegio, con ordinanza 13 luglio 2023, concesse alle parti termine fino al 21 luglio 2023 per dedurre in ordine alle nuove prove (v. ordinanza del 13 luglio 2023, motivata esplicitamente dall'esigenza di garantire la pienezza del contraddittorio, dopo che S aveva modificato alcuni capitoli di prova orale e D aveva prodotto in causa il doc. n. 54).

Trova con ciò palese smentita l'asserita violazione del principio del contraddittorio.

5. In conclusione, l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato in Venezia il 18 settembre 2023 dev'essere integralmente respinta.

Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal d.m. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile (così come dichiarato dall'attore in atto di citazione e confermato dalla convenuta con comparsa di costituzione) di media complessità, con esclusione di un compenso per la fase istruttoria che non si è tenuta.

6. Sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attore di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo la causa civile n. 2290/2023 r.g.a. promossa con atto di citazione da S (attore) nei confronti di D s.r.l.

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2ffe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3337035b96e50746f57fa0dba2348f9a

(convenuta), ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così ha deciso:

1) rigetta l'impugnazione per nullità del lodo pronunciato in Venezia il 18 settembre 2023 dagli arbitri avv.ti

;

2) condanna l'attore a rifondere alla convenuta le spese processuali che liquida in Euro 8.470,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa nella misura di legge;

3) dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, con conseguente obbligo in capo all'attore di versare ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.

Venezia, 31ottobre 2025.

Il Presidente

(dott.ssa Gabriella Zanon)

Il Consigliere est.

(dott. Alessandro Rizzieri)

Firmato Da: ALESSANDRO RIZZIERI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: b57a4c8a2fe646cffcdc34685e27fc
Firmato Da: GABRIELLA ZANON Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 333703b596e5074 6f57fa0dba2348f9a